



REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE DEI FONDATORI PARTECIPANTI E DEGLI ADERENTI

Art. 1 – Premessa

Il presente regolamento disciplina i requisiti di ammissione, i diritti, gli obblighi e le modalità di concreta partecipazione dei Fondatori Partecipanti e degli Aderenti/Amici alla vita e all'attività della Fondazione conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 dello Statuto della Fondazione Caffè Salato approvato in sede di costituzione della Fondazione in data 22/11/2021.

Art. 2 - Fondatori Partecipanti

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Fondatori Partecipanti, con delibera adottata a maggioranza assoluta, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento e si impegnino a contribuire all'attività della Fondazione con un'erogazione liberale, in denaro, da destinarsi al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, non inferiore a euro 5.000,00 per le persone fisiche ed euro 10.000,00 per le persone giuridiche da corrispondersi, salvo diversa indicazione del C.d.A., in unica soluzione entro 15 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda di partecipazione.

Art. 3 – Aderenti/Amici della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Aderenti/Amici della Fondazione, con delibera adottata a maggioranza assoluta, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento e si impegnino a contribuire all'attività della Fondazione, alternativamente, con:

- un'erogazione liberale, in denaro o in natura, da destinarsi al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
- l'erogazione a titolo non oneroso di una prestazione professionale, prestazione di servizi o attività di volontariato.



Gli Aderenti/Amici della Fondazione non sono Fondatori della Fondazione e non esercitano i diritti attribuiti a questi ultimi.

Art. 4 - Domanda di adesione e procedura di ammissione

Gli interessati che, condividendo le finalità della Fondazione, intendano aderire alla Fondazione, acquisendo una delle qualifiche di cui agli articoli 2 e 3, inoltrano al Presidente della Fondazione una richiesta scritta che deve contenere:

a. dati identificativi del soggetto richiedente e i recapiti per le comunicazioni;

1) per le persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, professione, codice fiscale, recapito telefonico/telefax, indirizzo *e-mail*, specificando quale modalità viene prescelta per il recapito delle comunicazioni da parte della Fondazione. Alla domanda dovrà essere allegato documento d'identità e codice fiscale;

2) per gli enti diversi dalle persone fisiche: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita I.V.A., recapito telefonico/telefax, indirizzo *e-mail*, specificando quale modalità viene prescelta per il recapito delle comunicazioni da parte della Fondazione. Generalità del legale rappresentante o altro soggetto legittimato alla firma della richiesta e alla rappresentanza. Alla domanda dev'essere inoltre allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente/azienda nonché di visura della CCIAA aggiornata e documento d'identità e codice fiscale del dichiarante.

b. una presentazione del soggetto richiedente e, in caso di persone giuridiche, una specifica indicazione dell'attività svolta;

c. la tipologia di richiesta presentata, se per divenire Fondatore Partecipante o Aderente;

d. l'indicazione del tipo di contribuzione offerta e, se diversa dal denaro, la sua descrizione, per esempio: il conferimento o trasferimento di beni in natura, attribuzione o concessione di diritti su detti beni o di diritti contrattuali per il godimento, utilizzo di beni mobili o immobili, messa a disposizione di risorse umane alle dipendenze del soggetto richiedente, ecc.; nonché l'indicazione del valore di tale contribuzione allegando la documentazione attestante il valore;



e. la dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare sia lo Statuto sia il regolamento della Fondazione vigenti al momento della presentazione della domanda e l'impegno a mantenere una condotta non in contrasto con le finalità della Fondazione;

f. se persona giuridica, la dichiarazione di assenza di procedure concorsuali, liquidatorie e sentenze di fallimento in corso sia in capo all'ente richiedente che in capo al rappresentante legale;

g. se persona giuridica, documentazione attestante che l'impegno di adesione e versamento è assunto dall'organo che ha i poteri di impegnare il richiedente;

h. se persona fisica, la dichiarazione di assenza di condanne penali definitive, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa in contrasto con i fini della Fondazione.

Le decisioni sull'eventuale accoglimento delle domande di ingresso nella Fondazione sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e sono inappellabili.

Le delibere di cui al precedente punto devono essere comunicate al richiedente entro 90 giorni dalla presentazione della domanda tramite lettera raccomandata o pec ai recapiti indicati nell'istanza.

La qualifica di Fondatore Partecipante o Aderente decorre dal giorno successivo al versamento in denaro del contributo o, per i soggetti che erogano contributi in natura, dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'apposito contratto con la Fondazione.

Art. 5 – Perdita della qualifica di Fondatore Partecipante o Aderente

La qualità di Fondatore Partecipante o Aderente si perde per:

- recesso;
- esclusione.



I Fondatori Partecipanti e gli Aderenti possono recedere in qualunque momento dalla Fondazione dandone comunicazione scritta al Presidente, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in caso di:

- grave violazione, constatata da parte del Consiglio di Amministrazione, delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi della Fondazione;
- constatato accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione di condotta in contrasto con le finalità della Fondazione;
- apertura di procedure di liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali o condanne penali definitive;
- mancata corresponsione della erogazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro le scadenze stabilite dal Consiglio.

Art. 6 - Libro dei Fondatori Partecipanti e Libro degli Aderenti

I soggetti cui sia stata riconosciuta la qualifica di Fondatore Partecipante o Aderente/Amico della Fondazione vengono iscritti in apposito libro tenuto presso la sede della Fondazione a cura del Segretario generale che provvede altresì ad aggiornarlo tempestivamente previa comunicazione della variazione dei dati.

Art. 7 – L'Assemblea dei Fondatori

Secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto della Fondazione i Fondatori Partecipanti, unitamente ai Fondatori Promotori, partecipano all'Assemblea dei Fondatori.

Gli Aderenti/Amici della Fondazione hanno diritto di partecipare, senza potere di voto, all'assemblea annuale dei Fondatori per l'approvazione del Bilancio.

Art. 8 - Modifiche del regolamento

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento, anche nella parte relativa all'ammontare dei contributi.

Le modifiche produrranno effetto solo con riguardo alle nuove domande di ingresso e, per l'ipotesi di prestazioni o erogazioni pluriennali, solo a decorrere dall'eventuale rinnovo dell'adesione.



Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica lo statuto.